



N. 1/13

ESENTE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Umberto GOLDONI	- Presidente	R.G. 9653/12
Dott. Lina MATERA	- Consigliere	Cron. /
Dott. Stefano PETITTI	- Consigliere Rel.	Rep.
Dott. Mario BERTUZZI	- Consigliere	Ud. 6.11.2012
Dott. Alberto GIUSTI	- Consigliere	

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

DI STEFANO Rossana (DST RSN 54S68 H501Z), PICCOLO Tiziana (PCC TZN 69R50 H501T), DI CANDIA Maria (DCN MRA 58S68 E885V), elettivamente domiciliate in Roma, via Andrea Doria n. 48, presso lo studio dell'Avvocato Ferdinando Emilio Abbate, dal quale sono rappresentate e difese per procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (80184430587), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;

Legge Pinto
sentenza con motivazione semplificata



- resistente -

avverso il decreto della Corte d'appello di Perugia n. 1051 del 2011, depositato in data 19 dicembre 2011.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 novembre 2012 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per le ricorrenti, l'Avvocato Ranieri Roda per delega;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta Carestia, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 26 ottobre 2010 presso la Corte d'appello di Perugia, Di Stefano Rossana, Piccolo Tiziana e Di Candia Maria hanno proposto, ai sensi della legge n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale sofferto a causa della non ragionevole durata del giudizio di equa riparazione introdotto dinanzi alla Corte d'appello di Roma con ricorso depositato nel mese di settembre 2005, concluso con decreto di parziale accoglimento depositato nel mese di febbraio 2007 e definito, a seguito di ricorso per cassazione notificato nel mese di marzo 2008, con sentenza depositata nel mese di marzo 2010.

L'adita Corte d'appello ha dichiarato la domanda inammissibile ritenendo non esperibile il rimedio di cui alla legge n.



89 del 2001 in relazione a procedimenti relativi alla denunciata violazione della durata ragionevole di giudizi presupposti, non discendendo tale proponibilità dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed essendo l'eventuale ritardo nella definizione dei procedimenti ex lege n. 89 del 2001 compensabile dal giudice del procedimento.

Per la cassazione di questo decreto Di Stefano Rossana, Piccolo Tiziana e Di Candia Maria hanno proposto ricorso sulla base di un unico motivo, l'intimata Amministrazione ha depositato memoria ai fini della partecipazione alla discussione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il collegio ha deliberato l'adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza.

Con l'unico motivo del ricorso le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001 e degli artt. 6, 13 e 41 della CEDU, nonché dell'art. 111 Cost., richiamando numerosi decreti emessi dalla stessa Corte d'appello di Perugia, con i quali l'eccezione di inammissibilità del rimedio ex lege n. 89 del 2011 in relazione a procedimenti introdotti ai sensi di tale legge, è stata rigettata, rilevandosi che la citata legge non consente in alcun modo di distinguere i procedimenti di equa riparazione da quelli ai quali la medesima legge si applica e di sottrarli quindi al regime di ragionevole durata, che discende direttamente dalla Convenzione europea e dalla Costituzione italiana.



Il ricorso è fondato.

Successivamente al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi più volte in ordine alla applicabilità del procedimento disciplinato dalla legge n. 89 del 2001 ai procedimenti introdotti sulla base della legge stessa, per i quali deve ritenersi predicabile l'operatività del termine ragionevole di durata e del conseguente regime indennitario in caso di sua violazione.

Come affermato di recente (Cass. n. 17686 del 2012; Cass. n. 5924 del 2012 e altre conformi), il giudizio di equa ripara-
razione, che si svolge presso le Corti d'appello ed eventual-
mente, in sede di impugnazione, dinanzi a questa Corte, è un
ordinario processo di cognizione, soggetto, in quanto tale,
alla esigenza di una definizione in tempi ragionevoli, esigen-
za, questa, tanto più pressante per tale tipologia di giudizi,
in quanto finalizzati proprio all'accertamento della violazio-
ne di un diritto fondamentale nel giudizio presupposto, la cui
lesione genera di per sé una condizione di sofferenza e un pa-
tema d'animo che sarebbe eccentrico non riconoscere anche per
i procedimenti ex lege n. 89 del 2001. Né appare condivisibi-
le l'assunto che il giudizio dinanzi alla Corte d'appello e
l'eventuale giudizio di impugnazione costituiscano una fase
necessaria di un unico procedimento destinato a concludersi
dinanzi alla Corte europea, nel caso in cui nell'ordinamento
interno la parte interessata non ottenga una efficace tutela



all'indicato diritto fondamentale, atteso che il procedimento interno rappresenta una forma di tutela adeguata ed efficace, sempre che, ovviamente, si svolga esso stesso nell'ambito di una ragionevole durata.

Quanto alla determinazione della ragionevole durata di un procedimento di equa riparazione, questa Corte ha ritenuto che ove, come nel caso di specie, venga in rilievo un giudizio "Pinto" svoltosi anche dinanzi alla Corte di cassazione, la durata complessiva dei due gradi debba essere ritenuta ragionevole ove non ecceda il termine di due anni.

Il ricorso deve quindi essere accolto, essendo erronea la decisione della Corte territoriale che ha ritenuto inammissibile la domanda di equa riparazione per la irragionevole durata di un procedimento di equa riparazione relativamente a giudizio presupposto di altra natura.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito.

Nel caso di specie, infatti, il ricorso è stato depositato presso la Corte d'appello di Roma nel mese di settembre 2005; l'unico grado di giudizio di merito si è concluso con decreto depositato nel mese di febbraio 2007; il giudizio di cassazione è stato introdotto con ricorso notificato nel mese di marzo 2008 ed è terminato con sentenza depositata nel mese di marzo 2010. La durata complessiva del procedimento di equa riparazione è stata dunque di circa quattro anni e sei mesi. Detrat-



to il termine ragionevole, stimato in due anni, nonché il termine di undici mesi intercorso tra il deposito del decreto e la proposizione della impugnazione, ulteriore rispetto al termine breve legislativamente previsto per il ricorso per cassazione, la durata non ragionevole risulta essere stata di circa un anno e sette mesi.

Alla luce dell'accertata irragionevole durata del giudizio, a ciascuna delle ricorrenti spetta un indennizzo che va liquidato sulla base di euro 750,00 per anno, e quindi in complessivi euro 1.187,50, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.

Alle ricorrenti compete altresì il rimborso delle spese dell'intero giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo.

Le spese del giudizio di merito devono essere distratte in favore dei difensori delle ricorrenti, Avvocati G. Ferriolo e F.E. Abbate, dichiaratisi antistatari, e quelle del giudizio di legittimità in favore del solo Avvocato Abbate.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di ciascuna delle ricorrenti, della somma di euro 1.187,50 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo; condanna il Ministero alla rifusione delle spese dell'intero giudizio che liquida, per il giudizio di me-



rito, in euro 806,00, di cui euro 50,00 per esborsi, 311,00 per diritti e 445,00 per onorari, oltre al 12,50% sugli importi dovuti a titolo di diritti e onorari, nonché CPA e IVA, e, per il giudizio di legittimità, in euro 506,25 per compensi, oltre a euro 100,00 per esborsi e agli accessori di legge. Dispone la distrazione delle spese del giudizio di merito in favore dei difensori delle ricorrenti, Avvocati G. Ferriolo e E.F. Abbate, dichiaratisi antistatari, e quelle del giudizio di legittimità in favore del solo Avvocato Abbate, dichiarato- si antistatario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 6 novembre 2012.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Anna PANTALEO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 2 GEN 2013



Il Funzionario Giudiziario
Anna PANTALEO